

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5150 del 28/10/2020
Oggetto	PROC. MO05T0087. BERTONI ROSA ED ALTRI. RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL MANTENIMENTO DEL TOMBINAMENTO DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA MUZZA ABBANDONATA IN COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) E L'OCCUPAZIONE DELL'AREA DI RISULTA DELLO STESSO AD USO CORTILIVO. L.R. N. 7/2004, CAPO II.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5312 del 28/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROC. MO05T0087. BERTONI ROSA ED ALTRI. RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL MANTENIMENTO DEL TOMBINAMENTO DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA MUZZA ABBANDONATA IN COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) E L'OCCUPAZIONE DELL'AREA DI RISULTA DELLO STESSO AD USO CORTILIVO. L.R. N. 7/2004, CAPO II.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);

- le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all’Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO, per quanto riguarda i corsi d’acqua di rispettiva competenza;

Richiamata la determinazione regionale n. 7225 del 23/05/2006, con la quale è stata rilasciata a Bertoni Giuseppe, C.F. BRTGPP46B06C107A, Bertoni Livio, C.F. BRTLVI42B18C107G, e Bertoni Giancarlo, C.F. BRTGCR38T23C107M, la concessione per il mantenimento del tombinamento di un tratto della Condotta Muzza Abbandonata, lungo 36 m, identificabile catastalmente al foglio 26 fronte mappali 59 e 61 del comune di Castelfranco Emilia (MO), in località Panzano-Recovato, la cui area di risulta di 144 mq. viene adibita ad uso cortilivo, valida fino al 22/05/2018 e identificata con il codice di procedimento MO05T0087;

Ricevuta, con nota assunta al protocollo di questo Servizio n. PGM0/2018/9418 del 08/05/2018, la domanda di rinnovo della suddetta concessione, senza modifiche nell’occupazione, da parte di Bertoni Rosa, C.F. BRTRSO54A69C107I, anche in nome e per conto dei precedenti concessionari;

Dato atto che:

- con nota prot. n. PG/2020/86633 del 16/06/2020 è stato chiesto il nulla osta idraulico al Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena, allegando la domanda, la documentazione tecnica relativa al procedimento e gli schemi del provvedimento e del disciplinare;

- essendo trascorsi più di 90 giorni dalla richiesta del sopra citato nulla osta, lo stesso si possa intendere come acquisito in senso positivo ai sensi dell’art. 17-bis, commi 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Accertato che in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 149 del 30/05/2018, entro i termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni od osservazioni;

Verificato che il richiedente ha versato in data 26/10/2020 l’importo di € 758,24, comprensivo del saldo dei canoni pregressi, pari a € 630,22, e del canone per l’anno 2020 di € 128,02;

Dato atto che l’importo del deposito cauzionale è stato rideterminato in € 250,00 e che non sono richiesti adeguamenti;

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;

- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;

- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;

- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;

- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;

- l’art. 8 della L.R. n. 2/2015;

Dato atto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Berselli Angela, incaricata di funzione Demanio suoli – Coordinamento regionale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell’Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, a Bertoni Rosa, C.F. BRTRSO54A69C107I, e agli altri cointestatari, il rinnovo di concessione per il mantenimento del tombinamento di un tratto della Condotta Muzza Abbandonata, lungo 36 m, identificabile catastalmente al foglio 26 fronte mappali 59 e 61 del comune di Castelfranco Emilia (MO), in località Panzano-Recovato, la cui area di risulta di 144 mq. viene adibita ad uso cortilivo (codice di procedimento MO05T0087);

2. **di precisare** che la presente concessione viene rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l’occupazione di aree del demanio idrico, indipendentemente da altri permessi o autorizzazioni necessarie;

3. **di stabilire** che la concessione è assentita fino al 31/12/2031, con l’obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell’Ambiente;

4. **di approvare** il disciplinare, firmato dai concessionari in data 27/10/2020, allegato come parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni da osservare nell’esercizio della concessione;

5. **di svincolare** l’importo di € 172,64, risultante dalla differenza tra € 422,64, versati in data 11/04/2006 come deposito cauzionale della precedente concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 7225 del 23/05/2006, e € 250,00, richiesti per la cauzione del presente atto di rinnovo di concessione;

6. **di disporre** che i concessionari dovranno risarcire tutti i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà sia pubbliche che private per effetto dell’esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

7. **di notificare** ai concessionari il duplicato informatico del presente atto;

8. **di trasmettere** il duplicato informatico del presente provvedimento all’Autorità idraulica competente.

Si informa che è possibile ricorrere avverso al presente provvedimento:

1. con ricorso amministrativo gerarchico (art. 1 e 2 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 30 giorni dalla sua notifica;
2. con ricorso amministrativo giurisdizionale (art. 5 della legge n. 1034/1971) entro 60 giorni dalla sua notifica;
3. con ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 120 giorni dalla sua notifica;
4. resta salva la giurisdizione:
 - dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi;
 - dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le somme versate come spese d'istruttoria (€ 75,00), canone e deposito cauzionale, sono introitate rispettivamente nei capitoli parte Entrate della Regione Emilia-Romagna 4615, 4315 e 7060.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

Allegato parte integrante
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
Proc. MO05T0087

Concessionario: Bertoni Rosa, C.F. BRTRSO54A69C107I

Cointestatari:

- Bertoni Giuseppe, C.F. BRTGPP46B06C107A;
- Bertoni Livio, C.F. BRTLVI42B18C107G;
- Bertoni Giancarlo, C.F. BRTGCR38T23C107M.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Rinnovo di concessione per il mantenimento del tombinamento di un tratto della Condotta Muzza Abbandonata, lungo 36 m, identificabile catastalmente al foglio 26 fronte mappali 59 e 61 del comune di Castelfranco Emilia (MO), in località Panzano-Recovato, la cui area di risulta di 144 mq. viene adibita ad uso cortilivo.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha validità fino al **31/12/2031**.

ART. 3 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

3.1 L'importo del canone per l'anno 2020 è di € **128,02**.

3.2 I concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente il canone alla Regione Emilia Romagna, **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento.

3.3 Il canone da corrispondere annualmente deve essere adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.4 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a € **250,00**, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015.

Visto che per la precedente concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 7225 del 23/05/2006, è stata versata in data 11/04/2006 la somma di € 422,64 per il deposito cauzionale, non è richiesto l'adeguamento.

3.5 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte degli ex concessionari.

3.6 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 4 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

4.1 I concessionari sono costituiti custodi del bene concesso per tutta la durata della concessione.

4.2 Sono a carico dei concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e per la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.3 I concessionari dovranno risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

4.4 Il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

4.5 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.

ART. 5 - VARIANTI E CAMBI DI TITOLARITÀ

5.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente.

5.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dai concessionari uscenti e dall'aspirante al subentro.

ART. 6 - RINNOVO, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA.

6.1 La concessione potrà essere rinnovata previa richiesta degli interessati da inoltrare prima della sua scadenza.

6.2 In caso di rinuncia prima o al termine della validità della concessione, se ne dovrà comunque trasmettere tempestiva comunicazione.

L'ultimo canone da versare sarà quello dell'anno di presentazione della rinuncia e i luoghi dovranno essere ripristinati allo stato naturale nei modi indicati dal Servizio concedente. Se il ripristino non dovesse essere attuato nei termini indicati, il Servizio stesso provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno degli interessati.

6.3 La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

6.4 Sono cause di decadenza:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- il mancato pagamento di due anni di annualità;
- la sub concessione a terzi senza apposita autorizzazione del Servizio concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.